

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1996, n. 359

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997 per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione, sottoscritti il 20 luglio 1995 e recepiti nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, relativi al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi.

Vigente al: 14-5-2018

Titolo I

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO, CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E CORPO FORESTALE DELLO STATO).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, recante norme sulle "Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze armate", emanato in attuazione della legge 29 aprile 1995, n. 130, e dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216;

Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195/1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari nonché del personale di leva e di quello ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195/1995, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

Viste in particolare le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere A) e B), ed all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 195/1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recante "Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995

riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)", relativi al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 4 marzo 1996 riguardante "Individuazione della delegazione sindacale che - a seguito dell'accordo sindacale per il quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, e per il biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 - partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195";

Vista l'"ipotesi di accordo sindacale" riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 18 aprile 1996 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale: per la Polizia di Stato: SIULP - Federazione LISIPO/SODIPO - COISP; per la Polizia penitenziaria: CISL/Polizia penitenziaria - CGIL/Polizia penitenziaria - UIL/Polizia penitenziaria - SIALPE/CISAL - SAG/UNSA (con riserva esito finale del giudizio pendente); per il Corpo forestale dello Stato: CISL/Corpo forestale dello Stato - SAPECOFS - UIL/Corpo forestale dello Stato - CGIL/Corpo forestale dello Stato;

Visto lo schema di provvedimento riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 18 aprile 1996 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla sezione COCER Carabinieri, dalla sezione COCER Guardia di finanza;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996);

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e l'art. 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195/1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 2 maggio 1996, ai sensi del citato art. 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con la quale - esaminate e respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dalle organizzazioni sindacali dissenzienti del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile - sono stati approvati, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento di concertazione riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare, in precedenza indicati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i

Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1.

Area di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.

2. Il presente decreto - a seguito dell'accordo sindacale, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi - concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1997.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo n. 195/1995.

Art. 2.

Nuovi stipendi

1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Livello IV L. 179.000

Livello V L. 187.000

Livello VI L. 200.000

Livello VI-bis L. 210.000

Livello VII L. 220.000

Livello VII-bis L. 229.500

Livello VIII L. 239.000

Livello IX L. 262.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 luglio 1997.

3. Dal 1 gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello IV L. 62.000

Livello V L. 65.000

Livello VI L. 70.000

Livello VI-bis L. 74.000

Livello VII L. 78.000

Livello VII-bis L. 80.500

Livello VIII L. 83.000

Livello IX L. 91.000

4. Dal 1 dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello IV L. 134.000

Livello V L. 140.000

Livello VI L. 150.000

Livello VI-bis L. 157.000

Livello VII L. 165.000

Livello VII-bis L. 172.000

Livello VIII L. 179.000

Livello IX L. 196.000

5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

Livello IV L. 12.703.000

Livello V L. 13.921.000

Livello VI L. 15.447.000

Livello VI-bis L. 16.663.000

Livello VII L. 17.879.000

Livello VII-bis L. 19.225.000

Livello VIII L. 20.571.000

Livello IX L. 23.639.000

7. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395. (1)
((2))

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con l'art. 2) che " Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente

della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono incrementati a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

- =====
- Livello IV lire 68.000
- Livello V lire 71.000
- Livello VI lire 77.000
- Livello VI-bis lire 80.000
- Livello VII lire 83.000
- Livello VII-bis lire 86.500
- Livello VIII lire 90.000
- Livello IX lire 101.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto 1999.

3. Dal 1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

- =====
- Livello IV lire 37.000
- Livello V lire 39.000
- Livello VI lire 42.000
- Livello VI-bis lire 43.500
- Livello VII lire 45.000
- Livello VII-bis lire 47.000
- Livello VIII lire 49.000
- Livello IX lire 55.000

4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

5. valori stipendiali tabellari lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi sono:

- Livello IV lire 13.519.000
- Livello V lire 14.773.000
- Livello VI lire 16.371.000

Livello VI-bis lire 17.623.000

Livello VII lire 18.875.000

Livello VII-bis lire 20.263.000

Livello VIII lire 21.651.000

Livello IX lire 24.851.000

6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 ".

 AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 nel modificare l'art. 2 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con l'art. 2) che gli stipendi stabiliti dal presente articolo 2, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Lire

Livello IV 86.000

Livello V 90.000

Livello VI 96.000

Livello VI-bis 100.500

Livello VII 105.000

Livello VII-bis 110.000

Livello VIII 115.000

Livello IX 126.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 gennaio 2001.

3. Dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Lire

-

Livello IV.... |32.000

Livello V.... |34.000

Livello VI.... |36.000

Livello VI-bis.... |37.500

Livello VII.... |39.000

Livello VII-bis.... |41.000

Livello VIII.... |43.000

Livello IX.... |47.000

4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.

5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

Lire

-

Livello IV |14.551.000

Livello V |15.853.000

Livello VI |17.523.000

Livello VI-bis |18.829.000

Livello VII |20.135.000

Livello VII-bis |21.583.000

Livello VIII |23.031.000

Livello IX |26.363.000

6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 1996-1997, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1 luglio 1997 in corrispondenza all'attribuzione del nuovo trattamento stipendiale a regime di cui all'art. 2, comma 6.

5. La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni

straordinarie per l'anno 1997 dovra' essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e di grazia e giustizia per l'anno 1996.

Art. 4.

Indennita' pensionabile

1. L'indennita' di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, nelle misure derivanti dall'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' rideterminata a decorrere dal 1 luglio 1996 nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

Qualifiche Lire

-- --

Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate 912.000
 Commissario capo e qualifiche equiparate 896.000
 Commissario e qualifiche equiparate 879.000
 Vice commissario e qualifiche equiparate 848.000
 Ispettore superiore S.U.P.S. e qualifiche equiparate 864.000
 Ispettore capo e qualifiche equiparate 848.000
 Ispettore e qualifiche equiparate 816.000
 Vice ispettore e qualifiche equiparate 784.000
 Sovrintendente capo e qualifiche equiparate 816.000
 Sovrintendente e qualifiche equiparate 753.000
 Vice sovrintendente e qualifiche equiparate 753.000
 Assistente capo e qualifiche equiparate 657.000
 Assistente e qualifiche equiparate 579.000
 Agente scelto e qualifiche equiparate 516.000
 Agente e qualifiche equiparate 461.000

2. Le misure di cui al comma 1 a decorrere dal 1 febbraio 1997 sono rideterminate nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

Qualifiche Lire

--

Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate 945.000
 Commissario capo e qualifiche equiparate 935.000
 Commissario e qualifiche equiparate 920.000
 Vice commissario e qualifiche equiparate 890.000
 Ispettore superiore S.U.P.S. e qualifiche equiparate 910.000
 Ispettore capo e qualifiche equiparate 867.000
 Ispettore e qualifiche equiparate 835.000
 Vice ispettore e qualifiche equiparate 802.000
 Sovrintendente capo e qualifiche equiparate 835.000
 Sovrintendente e qualifiche equiparate 770.000
 Vice sovrintendente e qualifiche equiparate 770.000
 Assistente capo e qualifiche equiparate 672.000
 Assistente e qualifiche equiparate 593.000
 Agente scelto e qualifiche equiparate 528.000
 Agente e qualifiche equiparate 472.000

Art. 5.

Assegno funzionale

1. L'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, a decorrere dal 1 luglio 1996 e' rideterminato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Qualifiche	19 anni di servizio Lire	29 anni di servizio Lire
--	--	--
Ruolo degli agenti, assistenti ed equiparati	1.365.000	1.785.000
Ruolo dei sovrintendenti ed equiparati	1.785.000	2.625.000
Ruolo degli ispettori ed equiparati	1.820.000	2.675.000

2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo forestale dello Stato provenienti da ruoli inferiori, l'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, a decorrere dal 1 luglio 1996 e' rideterminato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Qualifiche	19 anni di servizio Lire	29 anni di servizio Lire
--	--	--
Vice commissario e commissario	2.205.000	2.835.000
Commissario capo	2.940.000	4.725.000
Vice questore aggiunto	3.360.000	4.725.000

Art. 6.

Trattamento di missione

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, le percentuali indicate all'art. 8, commi 3 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, sono rideterminate entrambe nella misura del 40 per cento. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147/1990 ed all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

Art. 7.

Presenza qualificata

1. L'indennita' di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' rideterminata, a decorrere dal 1 dicembre 1996, nella misura di L. 9.000 lorde per ciascun turno ed a decorrere dal 1 febbraio 1997 nella misura di L. 12.000 per ciascun turno.

Art. 8.

Indennita' di presenza notturna e festiva

1. A decorrere dal 1 gennaio 1997 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 395/1995 e' rideterminata nella misura lorda di L. 2.300 per ciascuna ora. (1) (2)

2. A decorrere dal 1 ottobre 1996 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 e' rideterminata nella misura lorda di L. 11.500 per ogni turno. (2) ((3))

3. A decorrere dal 1 luglio 1996, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 2, e' rideterminato nella misura lorda di L. 50.000. (1)

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che " A decorrere dal 30 novembre 1999, al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996 e' rideterminata nella misura lorda di lire 3.000 per ciascuna ora."

Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 1999, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 2 del Predetto articolo, e' rideterminato nella misura lorda di lire 63.000."

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 nel modificare l'art. 12 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha conseguentemente disposto (con l'art. 8, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora."

Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno."

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 nel modificare l'art. 8, comma 2 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 8, comma 2, del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140, e' rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12.

Art. 9.

Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilita' di impiego operativo e delle relative indennita' supplementari, nonche'

dall'art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti del personale di cui all'art. 1, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennita' supplementari sono rapportate agli importi vigenti per i militari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.

2. A decorrere dal 1 gennaio 1996 l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari, da attribuire al vice sovrintendente, e' calcolata prendendo a base la misura di cui alla tabella 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, relativa alla fascia in godimento nell'ultimo giorno di permanenza nel ruolo degli agenti e assistenti.

3. La corrispondenza tra le qualifiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile con i gradi ed i ruoli delle Forze armate e' stabilita sulla base delle tabelle A /1 e A/2 allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e alla tabella allegata all'art. 43-bis della legge 1 aprile 1981, n. 121.

4. A decorrere dal 1 gennaio 1996, il premio di disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 294, e' elevato a L. 200.000 giornaliera.

Titolo II

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

(ARMA DEI CARABINIERI E CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA)

Art. 10.

Area di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera B), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.

2. Il presente decreto - a seguito del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi - concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1997.

3. Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera B), del decreto legislativo n. 195/1995.

Art. 11.

Nuovi stipendi

1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Livello V.....	L. 187.000
Livello VI.....	L. 200.000
Livello VI-bis.....	L. 210.000
Livello VII.....	L. 220.000
Livello VII-bis.....	L. 229.500
Livello VIII.....	L. 239.000
Livello IX.....	L. 262.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 luglio 1997.

3. Dal 1 gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello V.....	L. 65.000
Livello VI.....	L. 70.000
Livello VI-bis.....	L. 74.000
Livello VII.....	L. 78.000
Livello VII-bis.....	L. 80.500
Livello VIII.....	L. 83.000
Livello IX.....	L. 91.000

4. Dal 1 dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello V.....	L. 140.000
Livello VI.....	L. 150.000
Livello VI-bis.....	L. 157.000
Livello VII.....	L. 165.000
Livello VII-bis.....	L. 172.000
Livello VIII.....	L. 179.000
Livello IX.....	L. 196.000

5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

Livello V.....	L. 13.921.000
Livello VI.....	L. 15.447.000
Livello VI-bis.....	L. 16.663.000
Livello VII.....	L. 17.879.000
Livello VII-bis.....	L. 19.225.000
Livello VIII.....	L. 20.571.000
Livello IX.....	L. 23.639.000

7. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'art. 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395. ((1))

 AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con l'art. 42) che " Gli stipendi stabiliti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono incrementati, a regime delle seguenti misure mensili lorde:

=====

Livello V lire	71.000
Livello VI lire	77.000
Livello VI-bis lire	80.000
Livello VII lire	83.000
Livello VII-bis lire	86.500
Livello VIII lire	90.000
Livello IX lire	101.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto 1999.

3. Dal 1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

=====

Livello V lire	39.000
Livello VI lire	42.000
Livello VI-bis lire	43.500
Livello VII lire	45.000
Livello VII-bis lire	47.000
Livello VIII lire	49.000
Livello IX lire	55.000

4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono :

=====

Livello V lire	14.773.000
Livello VI lire	16.371.000
Livello VI-bis lire	17.623.000

Livello VII lire 18.875.000
 Livello VII-bis lire 20.263.000
 Livello VIII lire 21.651.000
 Livello IX lire 24.851.000

6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 ".

Art. 12.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 1996-1997, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 11, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1 luglio 1997, in corrispondenza all'attribuzione del nuovo trattamento stipendiale a regime di cui all'art. 11, comma 6.

5. La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie per l'anno 1997 dovra' essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti nell'apposito stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1996.

Art. 13.

Indennita' pensionabile

1. L'indennita' pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, nelle misure derivanti dall'art. 37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' rideterminata, a decorrere dal 1 luglio 1996, nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

Gradi	Lire
--	--
Tenente colonnello.....	912.000
Maggiore.....	896.000
Capitano.....	879.000
Tenente.....	848.000

Sottotenente.....	848.000
Maresciallo aiutante S.U.PS.....	864.000
Maresciallo capo.....	848.000
Maresciallo ordinario.....	816.000
Maresciallo.....	784.000
Brigadiere capo.....	816.000
Brigadiere.....	753.000
Vice brigadiere.....	753.000
Appuntato scelto.....	657.000
Appuntato.....	579.000
Carabiniere scelto e finanziere scelto.....	516.000
Carabiniere e finanziere.....	461.000

2. Le misure di cui al comma 1 a decorrere dal 1 febbraio 1997 sono rideterminate nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

Gradi	Lire
--	--
Tenente colonnello.....	945.000
Maggiore.....	935.000
Capitano.....	920.000
Tenente.....	890.000
Sottotenente.....	870.000
Maresciallo aiutante S.U.PS.....	910.000
Maresciallo capo.....	867.000
Maresciallo ordinario.....	835.000
Maresciallo.....	802.000
Brigadiere capo.....	835.000
Brigadiere.....	770.000
Vice brigadiere.....	770.000
Appuntato scelto.....	672.000
Appuntato.....	593.000
Carabiniere scelto e finanziere scelto.....	528.000

Carabiniere e finanziere..... 472.000

Art. 14.

Assegno funzionale

1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, fermo restando i requisiti ivi previsti, a decorrere dal 1 luglio 1996 sono rideterminati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Qualifiche	19 anni di servizio Lire	29 anni di servizio Lire
--	--	--
Ruolo appuntati e carabinieri e appuntati finanziari	1.365.000	1.785.000
Ruolo sovrintendenti	1.785.000	2.625.000
Ruolo degli ispettori	1.820.000	2.675.000

2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, a decorrere dal 1 luglio 1996 sono rideterminati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Qualifiche	19 anni di servizio Lire	29 anni di servizio Lire
--	--	--
Sottotenente	2.205.000	2.835.000
Tenente	2.205.000	2.835.000
Capitano	2.205.000	2.835.000
Maggiore	2.940.000	4.725.000
Tenente colonnello	3.360.000	4.725.000

Art. 15.

Trattamento di missione

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, le percentuali indicate all'art. 8, commi 3 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, sono rideterminate entrambe nella misura del 40 per cento. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147/1990 ed all'art.

39 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

Art. 16.

Presenza qualificata

1. L'indennita' di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' rideterminata, a decorrere dal 1 dicembre 1996, nella misura di L. 9.000 lorde per ciascun turno ed a decorrere dal 1 febbraio 1997 nella misura di L. 12.000 per ciascun turno.

Art. 17.

Indennita' di presenza notturna e festiva

1. A decorrere dal 1 gennaio 1997 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 e' rideterminata nella misura lorda di L. 2.300 per ciascuna ora. (1) (2)

2. A decorrere dal 1 ottobre 1996 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui al comma 1 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 e' rideterminata nella misura lorda di L. 11.500 per ogni turno. (2) **((3))**

3. A decorrere dal 1 luglio 1996, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 2, e' rideterminato nella misura lorda di L. 50.000. (1)

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che " A decorrere dal 30 ottobre 1999, al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, e' rideterminata nella misura lorda di lire 3.000 per ciascuna ora.

Ha inoltre disposto (con l'art. 51, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 1999, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 3 dell' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 2 del Predetto articolo, e' rideterminato nella misura lorda di lire 63.000."

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 nel modificare l'art. 51 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha conseguentemente disposto (con l'art. 20, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora."

Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 2) che " A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno."

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 nel modificare l'art. 20, comma 2 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha conseguentemente disposto (con l'art. 13, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 20, comma 2, del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140, e' rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.

Art. 18.

Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilita' di impiego operativo e delle relative indennita' supplementari, nonche' dall'art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti del personale di cui all'art. 10, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennita' supplementari sono rapportate agli importi vigenti per i militari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.

2. A decorrere dal 1 gennaio 1996 l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari, da attribuire al vice brigadiere, e' calcolata prendendo a base la misura di cui alla tabella 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, relativa alla fascia in godimento nell'ultimo giorno di permanenza nel ruolo degli appuntati e finanzieri e nel ruolo degli appuntati e carabinieri.

3. Per la corrispondenza dei gradi e dei ruoli del personale delle Forze armate con quelli dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza si rinvia, per il personale non direttivo, alle tabelle A /1 e A/2 allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

4. A decorrere dal 1 gennaio 1996, il premio di disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 294, e' elevato a L. 200.000 giornaliera.

Art. 19.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 543 miliardi per il 1996, in lire 1.247 miliardi per il 1997 ed in lire 1.508 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 6683 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 10 maggio 1996

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro del tesoro

MOTZO, Ministro per la funzione

pubblica

CORONAS, Ministro dell'interno

CORCIONE, Ministro della difesa

FANTOZZI, Ministro delle finanze

CAIANIELLO, Ministro di grazia e
giustizia

LUCHETTI, Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1996

Atti di Governo, registro n. 101, foglio n. 7